

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Carlo Lepori
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 12 dicembre 2014 n. 215.14

Come rafforzare l'indipendenza del Consiglio di vigilanza dell'esercizio della professione di fiduciario?

Signor deputato,

con il suo atto parlamentare, alla luce di quanto riportato da un organo di stampa ticinese, solleva il tema dell'indipendenza del Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con particolare riferimento al Presidente di tale autorità. Alle sue domande rispondiamo nel modo seguente.

- 1. Come funziona lo scambio di informazioni tra il Pubblico Ministero ed il Presidente dell'autorità di vigilanza sui fiduciari riguardo ai procedimenti penali in cui sono coinvolti clienti del Presidente della Commissione e del suo studio legale?**

Conformemente all'articolo 26 della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario (in seguito LFid), le autorità giudiziarie e amministrative informano l'Autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell'autorizzazione, come pure per l'avvio di un procedimento per esercizio abusivo, e le trasmettono i relativi atti. Pertanto, il Ministero pubblico comunica al Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario l'apertura dei procedimenti penali per esercizio abusivo della professione, nonché di quelli relativi a reati rilevanti per la concessione e la revoca dell'autorizzazione (in particolare reati finanziari, documentali o fiscali). Tuttavia, tanto la comunicazione del Ministero pubblico secondo l'articolo 26 LFid, quanto l'eventuale successiva trasmissione di atti, avvengono sempre mediante notifica al Consiglio di vigilanza presso la sede di Bellinzona, e non per il tramite del Presidente di tale organismo. Non è mai capitato che l'attuale Presidente del Consiglio di vigilanza sia intervenuto nello scambio di informazioni nei casi in cui il suo studio legale fosse coinvolto nel procedimento penale quale difensore dell'imputato o patrocinatore degli accusatori privati. Le comunicazioni avvengono quindi in modo regolare tra il Ministero pubblico e l'Autorità di vigilanza, senza che ciò dia luogo a problemi.

- 2. Quanti sono stati, dall'inizio della sua entrata in carica, i casi in cui il Presidente della commissione si è ricusato nelle decisioni che riguardano persone sottoposte alla vigilanza, che sono clienti del suo Studio legale?**

In relazione a questo tema, si premette che né il Presidente avv. Luca Marcellini, né i suoi colleghi di studio, hanno mai rappresentato persone in procedure di competenza dell'autorità di vigilanza. Parimenti, nella sua veste di Presidente si astiene da qualsiasi procedura o decisione,

anche puramente autorizzativa, che riguarda suoi clienti, passati o attuali, sue controparti o persone nei confronti delle quali, per motivi professionali o personali, il giudizio potrebbe non essere o non apparire del tutto sereno ed imparziale. L'Autorità di vigilanza, quale organo collegiale composto di cinque membri, può ovviamente procedere e deliberare anche con l'esclusione del Presidente. Ciò fugge ogni ipotesi di conflitto di interessi, poiché l'avv. Luca Marcellini, in realtà, non agisce mai, nei medesimi casi, nella duplice veste di patrocinatore di una parte (direttamente o per il tramite di colleghi di studio) e di Presidente dell'Autorità di vigilanza, chiamata a decidere sugli stessi temi. Inoltre, fino al momento della presentazione di questa interrogazione parlamentare, non è mai capitato, né al Presidente, né a colleghi del suo studio, di assistere persone accusate di violazione della LFid, e questo neppure prima che l'avv. Luca Marcellini assumesse, nel 2008, la presidenza del Consiglio di vigilanza. Solamente dalla fine del mese di dicembre del 2014, a una persona che il Presidente difende per altri e ben più rilevanti reati, è stata estesa, in sede penale, l'accusa all'ipotesi di esercizio abusivo della professione di fiduciario, reato in concreto ininfluenza sulla posizione dell'imputato, ed il cui perseguimento non coinvolge l'Autorità di vigilanza, bensì il Ministero pubblico. È vero che il Presidente, nell'ambito del patrocinio di un impiegato di banca (e non di due clienti come indicato nell'interrogazione), accusato del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l'articolo 305ter del Codice penale svizzero, ha presentato un ricorso al Tribunale federale. Tuttavia, il ricorso non è stato proposto contro una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, al quale vanno indirizzati i gravami contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza, bensì contro una sentenza dell'allora Corte di cassazione e di revisione penale, ragione per cui non vi sono elementi per affermare che ciò possa ledere l'interesse pubblico.

Dalle informazioni raccolte presso l'interessato, è emerso che dal 2008, anno in cui egli è entrato in funzione, su un totale di 610 casi trattati (di cui 164 dal Consiglio di vigilanza quale organo consultivo in base alla previgente normativa), il Presidente si è astenuto in 30 casi, di cui 6 riguardanti propri clienti, e la rimanenza per altri motivi di esclusione. Dei 30 casi di astensione, 8 riguardavano procedure disciplinari, contravvenzionali o di revoca dell'autorizzazione, una sola delle quali relativa a un cliente del Presidente. Quest'ultimo ha inoltre segnalato preventivamente 3 casi di esclusione riguardanti procedure penali in corso, per le quali l'Autorità di vigilanza non è ancora stata coinvolta in processi decisionali. A titolo comparativo, si segnala che gli altri quattro membri del Consiglio di vigilanza si sono astenuti in complessivamente 15 casi. Se vi è motivo di astensione del Presidente (o di un altro membro del Consiglio di vigilanza), il caso viene seguito e trattato dagli altri membri, conformemente all'articolo 5 del Regolamento del 6 novembre 2012 sull'organizzazione e la gestione dell'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario. Infine, si precisa ancora che non risulta che lo Studio legale dell'avv. Luca Marcellini difenda o abbia difeso un gran numero di fiduciari imputati di reati patrimoniali o di altri reati. A titolo indicativo, ciò è avvenuto in 2 o 3 casi sull'arco di 12 anni, il che rientra in una normale attività forense, e non comporta conflitti di interesse, che non possano essere gestiti secondo le modalità precedentemente descritte.

- 3. Per evitare ogni situazione di conflitto di interessi, non ritiene il Consiglio di Stato che sia più adeguato e più credibile per l'attività di vigilanza ritornare alla prassi secondo cui la Presidenza della commissione di vigilanza sia affidata ad un Magistrato in carica, oppure ad un ex-magistrato che non sia attivo professionalmente come difensore penale?**

In quest'ambito, non è in generale opportuno affidare la presidenza dell'Autorità di vigilanza a magistrati in carica, i quali debbono già svolgere un'intensa attività nella funzione a cui sono preposti, e non possono quindi essere gravati con dei nuovi oneri. Inoltre, se alla carica di Presidente venisse designato un ex magistrato che non è attivo professionalmente come difensore penale, ma che si occupa essenzialmente di diritto civile, commerciale o amministrativo, ciò non eliminerebbe però automaticamente ogni conflitto di ruolo, poiché, in una simile ipotesi, l'interessato dovrebbe astenersi nei casi in cui egli ha, ad esempio, patrocinato un

fiduciario o la controparte di un fiduciario in un procedimento civile o amministrativo. In altre parole, lo svolgimento della libera professione di avvocato quale attività principale comporta inevitabilmente la sussistenza di situazioni, che vanno risolte facendo capo all'astensione, di potenziale conflitto di ruoli con una carica di natura istituzionale.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5.25 ore di lavoro.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Procuratore generale John Nosedà, Ministero pubblico (giuseppina.maiolo@ti.ch)
- Presidente del Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario avv. Luca Marcellini (fiduciari@ti.ch)